

LE ATTREZZATURE INTERCambiabili UTILIZZATE PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE

IN AZIENDA PUÒ CAPITARE DI DOVER SOLLEVARE PERSONE UTILIZZANDO ATTREZZATURE ADIBITE - ESCLUSIVAMENTE - AL SOLLEVAMENTO DI MATERIALI. A TAL FINE, È POSSIBILE APPLICARE SPECIFICHE ATTREZZATURE AGGIUNTIVE ALLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO. TUTTAVIA, NON TUTTE QUESTE ATTREZZATURE AGGIUNTIVE SONO ACCETTATE DALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE. IN PARTICOLARE, ESSE DEVONO ESSERE "ATTREZZATURE INTERCambiabili" - COME DEFINITE DALLA DIRETTIVA STESSA - SPECIFICAMENTE PENSATE ALLO SCOPO. IN QUESTO ARTICOLO ANALIZZIAMO QUEST'ASPETTO, SPESSO CONTROVERSO, E VEDIAMO LE SOLUZIONI CHE RISULTANO CONFORMI ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E ALLA DIRETTIVA 2009/104/CE A CUI SI ISPIRA IL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. VIGENTE IN ITALIA

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

La **Direttiva Macchine 2006/42/CE**, oltre alla definizione di "macchine", definisce tutta un'altra serie di attrezzature per le quali è previsto lo stesso iter di certificazione identificato normalmente per le sole macchine. Tra queste attrezzature figurano anche le **attrezzature intercambiabili**.

Per "attrezzatura intercambiabile" si intende un *"dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificare la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile"*.

Pertanto, l'attrezzatura intercambiabile è anche un accessorio che può essere assemblato ad un'attrezzatura di sollevamento materiali (per esempio, una gru) da parte dello stesso operatore e che, nel contempo, modifica o apporta una nuova funzione a tale attrezzatura di sollevamento quale - appunto - la possibilità di sollevare persone che, in assenza di tale accessorio, l'attrezzatura di sollevamento da sola non possiede. L'attrezzatura intercambiabile, ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede, come detto, lo stesso percorso di certifi-

cazione tipico delle macchine. Il Fabbri-
cante, infatti, deve garantire la conformità di questo accessorio ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE dimostrando, tramite la valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili e, dunque, in questo specifico caso anche a quelli relativi alle attrezzature adibite al sollevamento di persone. Il Fabbri-
cante è pertanto tenuto a realizzare il fascicolo tecnico della costruzione, la targa di identificazione CE, la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni per l'uso in accompagnamento al prodotto. Quest'obbligo vale sia nel caso di accessori fabbricati e venduti sul mercato sia nel caso di accessori fabbricati per un utilizzo interno in azienda (in questo caso, il Fabbri-
cante dell'accessorio è lo stesso utilizzatore).

Attrezzature intercambiabili

Sul mercato è possibile individuare due tipologie di attrezzature che, collegate ad attrezzature di sollevamento materiali, sono in grado di permettere anche il sollevamento di persone. La distinzione non è solo nelle modalità di collegamento all'attrezzatura di sollevamento ma anche, e principalmente, nelle responsabilità che ne

conseguono. Infatti, si possono individuare:

- accessori assemblati ad attrezzature di sollevamento materiali con lo scopo di sollevare persone;
- accessori nati con lo scopo di sollevare persone utilizzando attrezzature di sollevamento materiali.

Per le due categorie sopra indicate, la stessa Commissione Europea ha pubblicato - nel 2009 - un documento "linea guida" al fine di dare chiara interpretazione in merito a quali accessori si potessero utilizzare per sollevare persone. Esclusivamente gli accessori che rientrano nella categoria (1) sono da intendersi come "attrezzature intercambiabili" in quanto, una volta assemblate dal semplice operatore all'attrezzatura di sollevamento, sono in grado di modificare la funzione di quest'ultima rendendo possibile anche il sollevamento di persone. Compito del Fabbri-
cante di tale attrezzatura intercambiabile, è quello di dimostrare che "l'insieme" *attrezzatura intercambiabile e attrezzatura di sollevamento* soddisfi tutti i pertinenti requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine e, dunque, anche quelli legati al sollevamento di persone come indicato al Paragrafo

6 dell'Allegato I della Direttiva. Il Fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile dovrà, quindi, specificare a quali tipologie di attrezzature di sollevamento essa potrà essere assemblata (e, a parità di tipologie, a quali versioni) e indicarlo nelle istruzioni per l'uso che dovranno essere consegnate, al momento della vendita, insieme al prodotto stesso (a cui deve essere apposta la marcatura CE) e alla dichiarazione CE di conformità. Evidentemente, è compito del Fabbricante inserire nelle istruzioni per l'uso dell'attrezzatura intercambiabile anche specifiche indicazioni che permettano di assemblare correttamente il prodotto, con la o le attrezzature di sollevamento su cui può essere assemblato in modo da fornire - insieme alle procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria - tutte le informazioni necessarie per il suo corretto utilizzo da parte dell'utilizzatore finale. Inoltre queste attrezzature intercambiabili, nel momento in cui permettano il sollevamento di persone oltre i 3 metri di altezza, "ricadono" in Allegato IV e dunque devono seguire specifiche procedure di certificazione adottando precise norme tecniche armonizzate di tipo C o rivolgendosi ad un Organismo di certificazione esterno.

Esempi di attrezzature intercambiabili che rispondono a questi requisiti sono, per esempio, le piattaforme di lavoro assemblate su una gru o le piattaforme di lavoro assemblate su carro con braccio telescopico.

Gli accessori, invece, che rientrano nella categoria (2) non sono da intendersi come attrezzature intercambiabili e, dunque, non possono essere utilizzati per il sollevamento di persone. Infatti, si tratta di attrezzature che non sono assemblate all'attrezzatura di sollevamento ma sono semplicemente sollevate dalla stessa attrezzatura dopo averle prelevate. In questo caso, dunque, ceste e piattaforme infilate dalle forche di un carrello elevatore oppure agganciate ad una gru *non possono essere considerate* "attrezzature intercambiabili", anche se sono provviste di sistemi di trattenuta e anticaduta. La conseguenza è che tali attrezzature non rientrano negli

obblighi definiti dalla Direttiva Macchine e, pertanto, *non possono essere utilizzate per sollevare persone* dato che l'attrezzatura di sollevamento originaria (quindi senza l'uso di cesta o piattaforma) non è idonea al sollevamento di persone, ma solo di materiali. Inoltre, questi accessori non sono utilizzati per collegare il carico trasportato alla macchina e quindi non sono nemmeno da intendersi come "accessori di sollevamento", per i quali effettivamente sarebbe richiesta la procedura CE al pari delle attrezzature intercambiabili. Pertanto, non sono né accessori di sollevamento né attrezzature intercambiabili; in definitiva, sono considerati parte del carico sollevato dalla macchina e, come tali, non sono oggetto della Direttiva Macchine e, quindi, non devono presentare una marcatura CE ai sensi di tale Direttiva.

Utilizzo eccezionale di accessori non conformi

Utilizzare una macchina secondo una modalità non prevista in origine dal proprio Fabbricante è sempre vietato dall'impianto legislativo europeo e italiano. Di conseguenza, è possibile utilizzare accessori che permettono di sollevare persone su attrezzature di sollevamento nate con la possibilità esclusivamente di sollevare materiale, solo se questi accessori rientrano nella definizione di attrezzatura intercambiabile sopra vista e, quindi, nella sopracitata categoria (1). Tuttavia la legislazione europea, tramite la Direttiva 2009/104/CE (paragrafo 3.1.2, in Allegato II), ricorda come *"a titolo eccezionale, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo"*.

Il concetto è stato ripreso dalla legislazione italiana tramite il D. Lgs. 81/2008 (punto 3.1.4, in Allegato VI) e da una successiva Circolare del Ministero del Lavoro, n. 3326 del 10/02/2011, in cui viene chiarito definitivamente cosa si intenda esattamente per "eccezionale":

- *operare in situazioni di emergenza;*
- *effettuare attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;*
- *quando, per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo, le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.*

Questo significa che la scelta di usare attrezzature non idonee per sollevare persone (in casi comunque eccezionali) deve risultare esclusivamente da un'attenta analisi di tutte le soluzioni possibili e, dalla valutazione dei rischi, deve emergere come l'unica possibile soluzione o, almeno, quella corrispondente ad un livello di sicurezza equivalente all'adozione di una soluzione conforme alla normativa.

Conclusioni

Non tutti gli accessori pensati per sollevare persone con le attrezzature di sollevamento materiali possono essere utilizzati. Nello specifico, è necessario che tali accessori siano identificabili come attrezzature intercambiabili ai sensi della Direttiva Macchine e che, dunque, siano assemblati alle attrezzature per il sollevamento materiali e non che siano semplicemente sollevati, dopo averli prelevati mediante forche o mediante un gancio. Gli accessori che rientrano in quest'ultima categoria possono essere utilizzati solo in casi eccezionali per sollevare persone dove l'eccezionalità non è una valutazione arbitraria, ma rientra nei casi citati dalla legislazione italiana sopra vista ed è sempre e comunque il risultato di una valutazione dei rischi legati all'intervento che deve essere effettuato.